

DELIBERAZIONE 31 LUGLIO 2014
391/2014/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI INCENTIVATI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPRESA SECAB SOCIETÀ COOPERATIVA, PER GLI ANNI TARIFFARI 2012, 2013 E 2014

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 31 luglio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 ed il relativo allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 479/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 479/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 152/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/EEL);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione (di seguito: Direzione Infrastrutture) del 27 maggio 2014, prot. Autorità n. 14843 (di seguito: comunicazione 27 maggio 2014).
- la comunicazione di SECAB Società Cooperativa - id 1051 (di seguito: SECAB) del 13 giugno 2014, prot. Autorità n. 16671 del 13 giugno 2014 (di seguito: comunicazione 13 giugno 2014).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 12.4 del TIT elenca le tipologie di nuovi investimenti, entrati in esercizio negli anni 2008 - 2011 (di seguito: TPR), alle quali è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (di seguito: investimenti incentivati TPR), specificando, per ciascuna tipologia, ammontare e durata dell'incentivazione, in particolare:
 - a) investimenti della tipologia D1, relativi alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione AT/MT;
 - b) investimenti della tipologia D2, di sostituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di trasformazione MT/BT con nuovi trasformatori a basse perdite e investimenti di installazione di nuovi trasformatori a basse perdite in cabine di trasformazione MT/BT esistenti o di nuova realizzazione;
 - c) investimenti della tipologia D3, relativi alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione AT/MT, la cui realizzazione determini almeno due nuovi lati di maglia sul lato AT delle medesime stazioni;
 - d) investimenti della tipologia D4, relativi a progetti pilota selezionati mediante apposite deliberazioni dell'Autorità (*smart grids*);
- ai sensi del comma 12.8 del TIT, la maggior remunerazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del medesimo TIT, è attribuita alle imprese distributrici che hanno realizzato gli investimenti oggetto di incentivazione; e che la verifica dei requisiti per l'ammissibilità previsti dal TIT, è effettuata dall'Autorità mediante specifiche istruttorie per impresa;
- gli investimenti incentivati TPR, ammessi alla maggior remunerazione riconosciuta dal TIT, salvo dismissioni e tenuto conto del degrado progressivo del cespite, producono effetti tariffari per tutta la durata prevista dell'incentivazione;
- ai fini della copertura della maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati di cui all'articolo 12 del TIT, come previsto dall'articolo 54 del TIT medesimo, può essere utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, alimentato dalla componente tariffaria UC₃.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 479/2013/R/EEL, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008 e 2009 dichiarati come incentivati da SECAB, l'Autorità:
 - a) ha disposto la sospensione del riconoscimento della maggiore remunerazione di cui all'articolo 12 del TIT, in relazione ai cespiti riportati nella *Tabella 3a* e nella *Tabella 3b* allegate alla medesima deliberazione, in attesa della trasmissione della documentazione comprovante il rispetto dei requisiti previsti dal medesimo TIT per l'ammissibilità alla maggiore remunerazione;
 - b) ha fissato un termine perentorio per la trasmissione della suddetta documentazione;
 - c) ha previsto che, in caso di mancato invio della documentazione richiesta, gli investimenti dichiarati da SECAB, oggetto di sospensione, non siano ammessi alla maggiore remunerazione;

- SECAB risulta non aver provveduto alla trasmissione della documentazione di cui al precedente alinea;
- con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2010, la Direzione Infrastrutture, con comunicazione 27 maggio 2014:
 - a) ha richiesto a SECAB la trasmissione della documentazione comprovante il rispetto dei requisiti per l'ammissione alla maggiore remunerazione;
 - b) ha fissato un termine perentorio per l'invio della suddetta documentazione;
- con comunicazione 13 giugno 2014, SECAB ha segnalato che, a seguito di analisi puntuali, gli investimenti dichiarati come incentivati sono risultati non possedere i requisiti per l'ammissione alla maggiore remunerazione;
- con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2011, SECAB risulta non aver dichiarato alcun investimento incentivato di cui all'articolo 12 del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- data l'esiguità delle maggiorazioni riconoscibili, a livello aggregato, per gli investimenti incentivati TPR, nelle more della verifica dei requisiti di ammissibilità in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT, per gli anni 2012 e 2013, risultano comprensive delle maggiori remunerazioni;
- non essendosi concluse le istruttorie relative agli investimenti 2010 e 2011, in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2014, con deliberazione 154/2014/R/EEL, l'Autorità ha ritenuto opportuno rimandare a successivo provvedimento l'eventuale riconoscimento della maggiore remunerazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- disporre la non ammissibilità alla maggiore remunerazione degli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2010 che sono risultati non possedere i requisiti per l'ammissione alla maggiore remunerazione;
- disporre la restituzione degli ammontari di maggiore remunerazione, inclusi nelle tariffe di riferimento di SECAB per gli anni 2012 e 2013, relativi agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008 e 2009, non ammissibili ai sensi della deliberazione 479/2013/R/EEL, nonché agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2010, per i quali il presente provvedimento dispone la non ammissibilità;
- conseguentemente, determinare l'ammontare a conguaglio di maggiore remunerazione, riferito ai riconoscimenti per gli anni tariffari 2012, 2013 e 2014, dovuto al sistema da SECAB in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio nel TPR

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di maggiore remunerazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli investimenti incentivati di cui al comma 12.4 del TIT

- 1.1 Gli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2010, dichiarati da SECAB Società Cooperativa (id 1051), riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, non sono ammissibili ai fini della maggiore remunerazione di cui al comma 12.4 del TIT.
- 1.2 Gli ammontari a conguaglio relativi alla maggiore remunerazione di cui al comma 12.4 del TIT, dovuti da SECAB Società Cooperativa, per ciascun anno tariffario 2012, 2013 e 2014, in relazione agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008-2011, sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 1.3 SECAB Società Cooperativa, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il saldo derivante dalla somma algebrica degli importi di cui alla Tabella 2.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

31 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni